

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, all'articolo 10, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da 20 mila a 50 mila euro la soglia del valore delle liti che delimita l'ambito di applicazione dell'istituto ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali.

L'articolo 10 ha inoltre esteso agli agenti della riscossione la limitazione della responsabilità contabile ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nell'ambito della procedura di mediazione tributaria, originariamente prevista per i rappresentanti dell'ente impositore che concludono la mediazione o accolgono il reclamo.

IL RECLAMO MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Il reclamo mediazione tributaria è la nuova modalità per opporsi agli atti tributari, ossia, con il cosiddetto ricorso, che una volta inviato, apre in automatico una nuova fase amministrativa che si può concludere con l'accoglimento del reclamo o con la mediazione con l'ente impositore. Tale fase, dura 90 giorni, e si attiva in automatico senza bisogno di presentare un'istanza di mediazione tributaria.

Il reclamo mediazione tributaria 2018, pertanto, è una procedura che si attiva automaticamente, nel momento in cui si decide di opporsi ad un atto tributario, emesso da qualsiasi ente, attraverso la presentazione di un ricorso.

Una volta attivato il procedimento, il reclamo-mediazione può concludersi in 3 modi:

- con l'accoglimento delle richieste del contribuente e l'annullamento dell'atto;
- con l'accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge, mentre prima era del 40%. Ricordiamo, a proposito dell'accoglimento della mediazione, che questa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dell'intero importo dovuto, o della prima rata, in caso di rateizzazione, in massimo 8 rate trimestrali;
- Mancato accoglimento del reclamo e della mediazione entro 90 giorni: il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dal termine della procedura, depositando o inviando alla Commissione tributaria, la copia del ricorso + fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione + la nota d'iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro dei ricorsi.

Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell'imposta di bollo.

LE NOVITA' DEL 2018

Il comma 1 dell'articolo 10, a partire dal 1° gennaio 2018, ha esteso l'ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (fino al 31 dicembre 2017 la soglia era fino a 20mila euro), indipendentemente dall'Ente che ha emesso l'atto., e se riguarda:

- Avvisi di accertamento;
- Avvisi di liquidazione;
- Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@PEC.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Ruoli;
- Rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi e di sanzioni pecuniarie, interessi o di altri accessori;
- Dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- Ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle Entrate per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni Tributarie.

Gli atti come già accennato sopra, possono essere emessi non solo dall'Agenzia delle Entrate, ma anche da altri enti impositori come ad esempio i Comuni, le Regioni ecc., ed Equitalia solo se la controversia è relativa alla riscossione.

Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, par. 1 lett. a) della decisione 2014/335/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Trattasi delle entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Ai fini della precisa delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura risulta essenziale la corretta determinazione del valore della controversia, per cui si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato sulla base non dell'importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato.

Un'altra novità in materia di mediazione, è quella prevista dal comma 3 dell'articolo 10 che, modificando l'articolo 39, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, include anche i rappresentanti dell'agente della riscossione nel novero dei soggetti che, nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto, rispondono, sotto il profilo della responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di dolo con esclusione della colpa grave.

L'intervento appare coerente con l'estensione dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti emessi dall'agente della riscossione e risponde alla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'agente della riscossione.

ETRATA IN VIGORE

Con riferimento all'entrata in vigore dell'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell'articolo 10 precisa che *"le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018"*.

In particolare, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale,

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

anche di valore superiore a 20mila euro e fino a 50mila euro, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l'impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2018, non sia decorso il termine di 90 giorni dall'avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiore a 20mila euro e fino a 50mila euro, mentre non opera se, alla medesima data, tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a 20mila e fino a 50mila euro concernenti:

- Atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- Rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Bitonto, 15/02/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it